



PRODUZIONE VEGETALI – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SETTORE AGEVOLATO

Polizza di Assicurazione sulle rese per le produzioni vegetali – SETTORE AGEVOLATO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GENERALI E SPECIALI

Ai sensi del D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - Reg. UE n. 2021/2115 art. 119 e Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 - DM n.78382 del 19/02/2025 (P.G.R.A. 2025)

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di DIP e DIP Aggiuntivo devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.





PRESENTAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali fanno parte del Mercato Agevolato e sono redatte in conformità al Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (PGRA) emanato dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste) con DM n.78382 del 19/02/2025.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono emesse da **Axeria Iard SA** ("**Axeria**"), iscritta nell'elenco II dell'Albo delle Imprese di Assicurazione dell'IVASS al n. 40517 e codice Ania 879 e si rivolgono agli Assicurati che intendano avvalersi della copertura assicurativa agevolata contro le avversità come normato dal PGRA:

- Di frequenza: **Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia e Eccesso di Neve;**
- Catastrofali: **Gelo/Brina, Siccità e Alluvione;**
- Accessorie: **Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo.**

Il prodotto è distribuito in esclusiva attraverso l'intermediario **terraSicura srl**.

Nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate:

- Le garanzie prestate;
- Decorrenze e scadenze della garanzia;
- Modalità di valutazione del danno;

Come normato nel PGRA, il danno agevolato viene riconosciuto quando supera la Soglia di danno del 20% della produzione per aziendale per il prodotto/comune.

Il danno viene riconosciuto al netto di franchigia ed eventuali limiti di indennizzo, come normato nelle Condizioni di Assicurazione.

L'agricoltore sottoscrive un Certificato di Assicurazione che richiama la Polizza Collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.



INDICE

GLOSSARIO	10
GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI.....	16
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CATASTROFALI.....	16
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI FREQUENZA.....	17
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ACCESSORIE	18
DATI AGROMETEREOLOGICI.....	18
DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI.....	20
DEFINIZIONI DRUPACEE – POMACEE – ACTINIDIA	20
DEFINIZIONI: CACHI - FICHI – OLIVE	21
DEFINIZIONI MELOGRANI	22
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	24
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE	24
<i>Art. 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia</i>	<i>24</i>
<i>Art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia</i>	<i>25</i>
<i>Art. 3 Modifiche dell’assicurazione</i>	<i>26</i>
<i>Art. 4 Rettifiche</i>	<i>26</i>
<i>Art. 5 Comunicazioni tra le parti.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 6 Foro competente e rinvio alle norme di legge</i>	<i>26</i>
<i>Art. 7 Oggetto della garanzia</i>	<i>26</i>
<i>Art. 8 Prezzi unitari delle produzioni assicurabili.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 9 Ispezione dei prodotti assicurati</i>	<i>27</i>
<i>Art. 10 Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato</i>	<i>27</i>



Art. 11	<i>Esclusioni</i>	28
Art. 12	<i>Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo</i>	28
Art. 13	<i>Franchigia</i>	29
Art. 14	<i>Danni combinati</i>	31
Art. 15	<i>Limite di indennizzo e scoperto</i>	31
Art. 16	<i>Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia</i>	32
Art. 17	<i>Riduzione del prodotto assicurato e del premio</i>	33
Art. 18	<i>Prodotti di secondo raccolto</i>	33
Art. 19	<i>Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro</i>	33
Art. 20	<i>Esagerazione dolosa del danno</i>	34
Art. 21	<i>Modalità per la rilevazione del danno</i>	34
Art. 22	<i>Mandato del perito</i>	34
Art. 23	<i>Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno</i>	35
Art. 24	<i>Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta</i>	36
Art. 25	<i>Perizia d'appello</i>	37
Art. 26	<i>Norme particolari della perizia d'appello</i>	38
Art. 27	<i>Modalità della perizia d'appello</i>	38
Art. 28	<i>Anticipata risoluzione del contratto</i>	38
Art. 29	<i>Mancata convalida e/o ammissione al contributo pubblico del certificato di assicurazione</i> 39	
Art. 30	<i>Pagamento dell'indennizzo</i>	39
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE		40
Art. 31	<i>Oggetto della garanzia</i>	40
Art. 32	<i>Campioni</i>	41
Art. 33	<i>Impianti di difesa attiva</i>	41
PRODOTTO FRUTTA		41
Art. 34	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	41
Art. 35	<i>Prodotti Precoci</i>	42
Art. 36	<i>Impianti di difesa attiva – Reti Antigrandine</i>	42



Art. 37	Condizioni di operatività della garanzia	43
Art. 38	Danno di Qualità - Tabelle per ACTINIDIA, ALBICOCCHIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE	43
PRODOTTO MELOGRANO.....		49
Art. 39	Decorrenza della garanzia	49
PRODOTTO PICCOLI FRUTTI.....		50
Art. 40	Operatività della garanzia	50
Art. 41	Danno di qualità per il prodotto piccoli frutti	50
Art. 42	Decorrenza della garanzia	51
Art. 43	Danno di qualità	51
PRODOTTO FICO D'INDIA		51
Art. 44	Decorrenza della garanzia	51
PRODOTTO FRUTTA IN GUSCIO		52
Art. 45	Oggetto della Garanzia e Condizioni di operatività della garanzia	52
PRODOTTO PISTACCHIO.....		54
Art. 46	Decorrenza della garanzia	54
PRODOTTO OLIVE		54
Art. 47	Decorrenza della garanzia	54
Art. 48	OLIVE DA OLIO	55
Art. 49	OLIVE DA TAVOLA	55
PRODOTTO UVA		55
Art. 50	Decorrenza della garanzia	55
Art. 51	Operatività della garanzia	56
Art. 52	Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia	56
Art. 53	Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta	57
Art. 54	Tabelle di qualità	57
Art. 55	Operatività della garanzia	58
Art. 56	Danno di qualità	58
Art. 57	Cessazione della garanzia.....	59



Art. 58	<i>Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine.....</i>	59
PRODOTTI ERBACEI.....		59
Art. 59	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	59
Art. 60	<i>Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.....</i>	60
Art. 61	<i>Spese di salvataggio per danni precoci.....</i>	60
Art. 62	<i>Indicazione di destinazione</i>	61
Art. 63	<i>Prodotti orticoli.....</i>	61
PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)		61
Art. 64	<i>Oggetto dell'assicurazione.....</i>	61
PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI		62
Art. 65	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	62
Art. 66	<i>Danno di Qualità.....</i>	62
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE.....		63
Art. 67	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	63
Art. 68	<i>Danno di qualità</i>	64
Art. 69	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	64
Art. 70	<i>Operatività della garanzia</i>	64
Art. 71	<i>Danno di qualità, tabelle di maggiorazione.....</i>	65
PRODOTTO COLZA, SOIA E GIRASOLE		66
Art. 72	<i>Decorrenza della garanzia</i>	66
Art. 73	<i>– Spese di salvataggio per danni precoci - Soia e girasole.....</i>	66
PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA		66
Art. 74	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	66
Art. 75	<i>Operatività della garanzia e prodotti assicurati</i>	67
Art. 76	<i>Campioni</i>	67
Art. 77	<i>Quantificazione del danno</i>	67
PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – DA SEME - DOLCE – DA BIOMASSA		68
Art. 78	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	68
Art. 79	<i>Condizioni di operatività della garanzia</i>	68
Art. 80	<i>Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.....</i>	69



Art. 81	Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione	70
PRODOTTO MELANZANE.....		71
Art. 82	Decorrenza e cessazione della garanzia	71
Art. 83	Operatività della garanzia	71
Art. 84	Danno di qualità	71
PRODOTTO PEPERONI.....		71
Art. 85	Decorrenza e cessazione della garanzia	71
Art. 86	Operatività della garanzia	72
Art. 87	Danno di qualità	72
PRODOTTO PATATA.....		72
Art. 88	Decorrenza e Cessazione della Garanzia	72
Art. 89	Operatività della garanzia	72
Art. 90	Danno di qualità	73
Art. 91	Spese di salvataggio per danni precoci.....	74
Art. 92	Decorrenza e Cessazione della Garanzia	74
Art. 93	Operatività della garanzia	74
Art. 94	Danno di qualità	75
Art. 95	Spese di salvataggio per danni precoci.....	76
PRODOTTO POMODORO.....		76
Art. 96	Decorrenza e cessazione della garanzia	76
Art. 97	Operatività e delimitazione della garanzia.....	77
Art. 98	Garanzia e Danno di qualità	78
Art. 99	Garanzia e Danno di qualità	79
Art. 100	Spese di salvataggio per danni precoci.....	79
PRODOTTO RISO.....		79
Art. 101	Decorrenza e cessazione della garanzia	80
Art. 102	Varietà riso gruppo indica.....	80
Art. 103	Evento sbalzo termico.....	80
Art. 104	Danno di qualità – Tabella di maggiorazione	80
PRODOTTO SPINACIO		81



<i>Art. 105</i>	<i>Decorrenza e cessazione della garanzia</i>	<i>81</i>
<i>Art. 106</i>	<i>Operatività della garanzia</i>	<i>81</i>
<i>Art. 107</i>	<i>Quantificazione del danno</i>	<i>81</i>
<i>Art. 108</i>	<i>Danno di qualità - tabella di maggiorazione</i>	<i>82</i>
<i>Art. 109</i>	<i>Adempimenti in caso di danno</i>	<i>82</i>
<i>Art. 110</i>	<i>Campioni</i>	<i>82</i>
PRODOTTO TABACCO		83
PRODOTTO VIVAI.....		83
PRODOTTI DA SEME A SCAPO FIOREALE		83
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI		84
RIFERIMENTI UTILI		100



GLOSSARIO

Ai seguenti termini del contratto la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

- Anterischio:** danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
- Assicurato:** soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
- Assicurazione:** contratto di assicurazione.
- Attecchimento:** risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
- Azienda agricola:** unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
- Bollettino di campagna:** documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere di constatazione che definitivo.
Il bollettino di campagna/relazione di perizia, se redatto in formato elettronico, deve essere sottoscritto con firma digitale.
- Certificato di assicurazione:** adesione alla Polizza Collettiva che contiene:
- appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, dati catastali (fogli di mappa e particelle) relative alle superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite assicurate;



- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative vigenti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04, al Piano di Gestione dei Rischi vigente e relative successive modifiche e integrazioni;
- dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- indicazione delle avversità assicurate per le quali viene prestata l'assicurazione;
- valore assicurato per singola partita e totale;
- attestazione della garanzia assicurativa prestata sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;
- franchigie applicate, distinte per avversità, e l'eventuale soglia di danno; in caso di franchigia scalare l'indicazione della franchigia minima in scalarità per singola garanzia (del danno combinato se ne terrà comunque conto in sede di liquidazione);
- tariffa applicata per ogni avversità e totale;
- importo del premio per ogni avversità e totale;
- dichiarazione di porre a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- dichiarazione che i valori delle produzioni assicurate. Eventuali altri dati resi necessari e/o obbligatori del vigente PGRA e sue successive modifiche sono quelli realmente ottenibili dagli appezzamenti;
- dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune posta in copertura;
- disponibilità di impianti di irrigazione e di impianti di difesa attiva;
- attestazione della titolarità del Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- indicazione della presenza o meno di polizze non agevolate e polizze integrative individuali con indicazione del numero, per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata che deve essere convalidato dal Contraente.

Coassicurazione: rischio assicurato da più imprese assicuratrici anche se garantito da un unico Contratto. Ciascun coassicuratore è tenuto a al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota.

Coltura irrigua: coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.



Contraente:	soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
Convalida:	conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Delegataria:	impresa che ha coassicurato il rischio e che può agire in nome e per conto delle imprese che hanno assicurato il rischio.
Emergenza:	spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Fase fenologica:	specifico stadio del ciclo vitale di una coltura.
Firma Digitale:	Particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
Firma elettronica - Firma elettronica avanzata (fea) firma elettronica qualificata (feq):	Firme definite dall'art. 3.1 punti 10, 11 e 12 del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014.
Franchigia:	centesime parti del risultato della produzione risarcibile in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.
Impianti di difesa attiva:	impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità sulle colture quali per esempio reti antigrandine e impianti antibrina.
Imprenditore agricolo:	persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.
Imprese Coassicuratrici:	società che insieme assicurano il rischio di cui al Contratto senza assumere tale obbligo in via solidale. Pertanto, ciascuna Impresa Coassicuratrice risponderà per la propria quota.
Indennizzo:	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.



- Intermediario:** agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
- Irrigazione:** pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
- Limite di indennizzo:** percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
- Notifica:** comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata, lettera raccomandata. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate ed eventuale presenza di certificati integrativi non agevolati.
- P.G.R.A.:** Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura emesso con decreto dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base alle leggi vigenti.
- PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO:** elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative.
- Partita:** porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.
- PEC:** Posta Elettronica Certificata. Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).



Perito:	professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dalla Società alla rilevazione dei danni.
Polizza collettiva:	documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
Polizza riepilogativa:	documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prezzo di assicurazione:	prezzo da applicare alle produzioni che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. I prezzi vengono stabiliti fra la Società e il Contraente e devono rispettare eventuali limiti decretati dal Masaf.
Prodotto:	singole specie o sottospecie botaniche come definite nel P.G.R.A.
Resa assicurata:	produzione aziendale ordinaria o a quella ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.
Scoperto:	percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Semina:	avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
Sinistro:	verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva. Polizza Collettiva. Il presente Contratto è emesso in Coassicurazione tra più imprese, pertanto, il termine Società indica qui l'insieme delle imprese assicuratrici che coprono il rischio garantito. Nello specifico il rischio di cui al contratto è assunto nei seguenti termini:

Axeria-Iard S.A.	3.125%	Delegataria
------------------	--------	-------------



Net Insurance S.p.A.	62.50%	Impresa Coassicuratrice
Sace BT S.p.A.	34.375%	Impresa Coassicuratrice

- Soglia:** limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel P.G.R.A. vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
- Standard Value:** valori unitari standard per prodotti e ambiti geografici (comunale\provinciale, regionale o nazionale) basati sulla componente produttiva (resa) e sulla componente prezzo. La componente prezzo è basata su dati medi aggiornati con cadenza annuale. Così come previsto dal P.G.R.A. vigente.
- Trapianto:** messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
- Varietà:** insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.



GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia** e **siccità** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per **tutti gli eventi assicurati**, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue, la Società, il Contraente e l'Assicurato attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CATASTROFALI

Alluvione:	calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Brina:	congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe
Gelo:	abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe
Siccità:	condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di - 1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto



negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

- Eccesso di neve:** precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Grandine:** acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- Vento forte:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.



AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ACCESSORIE

- Colpo di sole:** incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi sulla produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Ondata di calore:** periodo di tempo prolungato, almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura raggiunga e\o superi i 40° C e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e\o gravi compromissioni del prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Sbalzo termico:** variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell'arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
- Vento caldo:** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

DATI AGROMETEREOLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.



Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'**art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"**.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente se già liquidata.



DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI

DEFINIZIONI DRUPACEE – POMACEE – ACTINIDIA

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

A. LESIONE

Per lesione si intende qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

- **MINIMA** è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.
- **LIEVE** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.
- **MEDIA** è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.
- **NOTEVOLE** è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

NOTA BENE:

1. Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2. Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B. FREQUENZA DELLE LESIONI



Definizioni	DRUPACEE e ACTINIDIA		POMACEE	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C. ONDULAZIONE

Per ondulazione si intende il fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

- **TRACCIA** è determinata da non più di una lesione lieve;
- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- **NOTEVOLE** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D. DEFORMAZIONE

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **GRAVE** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E. FRUTTO DISTRUTTO

Per frutto distrutto si intende quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'**art.11- Esclusioni** - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

F. LESIONE RIPARTITA

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI – OLIVE

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- A.** incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;



- B. incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- C. incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

- **qualche**: da 1 a 3 incisioni;
- **più**: da 4 a 7 incisioni;
- **numerose**: oltre 7 incisioni.

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi, il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'**art. 11 – Esclusioni** - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DEFINIZIONI MELOGRANI

A. LESIONE

Per lesione di intende qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia.

- **MINIMA**: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **LIEVE**: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA**: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.
- **NOTEVOLE**: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

B. INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo (fino al 20%);

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo (fino al 50%);

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2° metà del mesocarpo (oltre il 50%).

C. FREQUENZA



	Lesioni	Lesioni	Incisioni	Incisioni
QUALCHE	Fino a 7	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
PIU'	Da 8 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.A. 2025).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'allegato 1 - punto 1.1 del P.G.R.A. in base alle tipologie di polizze di seguito indicate:

G9 – Tipologia A - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali, delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie di cui all'art.3 comma 1a del P.G.R.A. 2025;

G6 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2025;

G5 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e due avversità di frequenza (grandine e vento forte) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2025;

G4 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e una avversità di frequenza (grandine) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2025;

G3 - Tipologia C - Polizze che coprono tre avversità elencate all'Allegato 1, punto 1.2.2.1 e 1.2.2.2 del P.G.R.A. 2025 (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1c del P.G.R.A. 2025;

G2 - Tipologia C - Polizze che coprono due delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del P.G.R.A. 2025 (avversità frequenza) di cui all'art.3 comma 1c del P.G.R.A. 2025.

CAT3 – Tipologia D – Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali di cui all'art.3 comma 1d del P.G.R.A. 2025;

G1: Tipologia F - Polizze monorischio che coprono unicamente l'avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni; tale combinazione è da intendersi sottoscrivibile anche per i due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024.

Qualora, a certificato già in copertura, il CUAA non rispettasse le condizioni sopra esposte, il certificato sarà automaticamente trasformato in Polizza Non agevolata.

È consentita la sottoscrizione di tipologie di polizza **G1**, **G9** e **G6** per tutti i prodotti.



È consentita la sottoscrizione di tipologia di polizze **G5 e G4** per i seguenti prodotti: frumento e altri cereali minori, mais, riso, oleaginose, actinidia, mele, pere, uva da vino e da tavola.

È consentita la sottoscrizione di tipologia di polizze **G3, C3 e G2** per tutti i prodotti ad esclusione di: piccoli frutti e prodotti da seme a scapo fiorale come da tabella riportata all'art. **13 punto 1.d)**.

Art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione. Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

1. **per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione;**
2. **per alluvione, sbalzo termico, eccesso di pioggia, eccesso di neve e colpo di sole dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica;**
3. **per il gelo/brina dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;**
4. **per vento caldo, siccità e ondata di calore dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.**

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1), 2), 3) e 4) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione. La notifica è la comunicazione della sottoscrizione del certificato di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società e al Contraente, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La sottoscrizione del certificato potrà avvenire con le seguenti modalità:

- Attraverso l'utilizzo di firma digitale (FEA – FEQ) secondo le procedure delineate dal distributore su direttiva della Compagnia (in tal caso dovrà essere raccolta specifica adesione a procedere secondo tale iter).
- Con firma autografa.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.



La garanzia assicurativa - per tutte le avversità - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni modifica che comporti un aggravamento o diminuzione del rischio assicurato, indicando gli estremi della variazione intervenuta. La Società si riserva di accettare o meno il nuovo rischio, dando comunicazione scritta.

Art. 4 Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto **entro un anno dalla data del documento** in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 Comunicazioni tra le parti

Le parti convengono che ogni comunicazione fatta all'Intermediario o dall'Intermediario si intenderà fatta alla Società.

La Delegataria ha, per espresso accordo tra le imprese Coassicuratrici, il potere di impegnare anche le altre imprese che assicurano il rischio di cui al Certificato di assicurazione.

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto per iscritto:

all'indirizzo dell'Intermediario: **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it

Per il Contraente presso la sede legale indicata nella Convenzione

Per l'Assicurato all'indirizzo indicato nel Certificato di Assicurazione.

Art. 6 Foro competente e rinvio alle norme di legge

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ciascuna delle imprese assicuratrici che coassicurano il Contratto dovranno ricevere le notifiche individualmente secondo le norme di legge.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dalle disposizioni qui contenute, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 Oggetto della garanzia

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.



Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 102/04, per ciascun prodotto assicurato è obbligatoria la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno dello stesso comune.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 8 Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi concordati per le medesime produzioni dal Condifesa di riferimento provinciale.

Art. 9 Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 10 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è, inoltre, conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito **l'Assicurato si impegna a** mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- **tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;**
- **la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;**
- **tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.**

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.



Art. 11 Esclusioni

Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a. **danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;**
- b. **danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- c. **danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;**
- d. **danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- e. **danni causati da incendio;**
- f. **danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- g. **danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- h. **danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- i. **danni conseguenti a fitopatie;**
- j. **danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- k. **danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.**
- l. **danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosfera, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);**
- m. **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- n. **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.**

Sono, altresì, esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art. 12 Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo

È possibile sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore del **20%** del valore assicurato.



Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, **applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione secondo quanto disposto al successivo art. 13 – Franchigia.**

In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Società, darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Società.

Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

È possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, sottoscrivendo un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente prodotto, ma solo per i danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del premio secondo quanto previsto dal vigente PGRA.

Art. 13 Franchigia

13.1 L'assicurazione è prestata con l'applicazione dell'aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali limiti di indennizzo e scoperto previsti al successivo art. 14 Limite di indennizzo e Scoperto.

13.1.1 Avversità grandine e vento forte

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, **con l'applicazione di una franchigia minima pari al 20%, a valere per entrambe le avversità**, ad eccezione dei prodotti di seguito indicati per i quali la franchigia, è così fissata:

- a) **franchigia grandine e vento forte pari al 10% per uva da vino;**
- b) **franchigia grandine pari al 10% e vento forte pari al 15% per frumento e altri cereali minori, mais, soia, colza, sorgo, riso;**
- c) **franchigia grandine e vento forte pari al 15% per pomodoro, girasole, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato, prato pascolo, olive e frutta (a eccezione di albicocche, ciliegie, fico, fico d'india, melograno, susine e pistacchio) e uva da tavola;**
- d) **franchigia pari al 30% per i prodotti da seme a scapo fiorale (come da tabella sotto riportata).**

Tabella prodotti da seme a scapo fiorale

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
015	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	025	SALVIA DA SEME	036	VECCIA SEME



037	ERBA MEDICA SEME	038	SULLA SEME	039	TRIFOGLIO SEME
041	BIETOLA ROSSA SEME	042	CAROTA SEME	043	CAVOLO DA SEME
044	CAVOLO DA VERZA-CAPPUCCIO SEME	045	CIPOLLA SEME	046	INSALATA SEME
047	PORRO SEME	048	PREZZEMOLO SEME	049	RAPE SEME
050	RAVANELLO SEME	051	SEDANO SEME	052	SPINACIO SEME
102	BUNCHING ONION SEME	110	CORIANDOLO SEME	112	FINOCCHIO SEME
120	INDIVIA SEME	135	CANAPA DA SEME	148	LOIETTO SEME
185	CAVOLFIORE SEME	196	CETRIOLO SEME	202	ANETO SEME
214	ZUCCHINE SEME	218	LATTUGA SEME	375	ANICE STELLATO DA SEME
385	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	382	CRESCIONE DA SEME	402	AGLIO DA SEME
409	CARDO DA SEME	447	SCALOGNO DA SEME	520	RADICCHIO SEME
522	CICORIA SEME	970	RUCOLA SEME	971	BIETOLA COSTA SEME
972	BASILICO DA SEME				

Limitatamente alle avversità Grandine e Vento Forte sono ammesse le seguenti franchigie opzionali:

- per i prodotti a franchigia minima 20%, opzione della franchigia del 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 15%, opzione della franchigia del 20% o 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 10%, opzione della franchigia 15%, 20% o 30%.

13.2 Altre avversità

2.a Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità: **eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole, sbalzo termico, vento caldo e ondata di calore** la franchigia è fissa come segue:

- **30%** per tutti i prodotti

2.b Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle avversità **gelo/brina, alluvione, siccità**, la franchigia è fissa come segue:

- **40%** per i gruppi prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Riso, Soia e Vivai di piante da frutto e di vite.
- **30%** per gli altri prodotti



Art. 14 Danni combinati

- a) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e\o VENTO FORTE e almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2.a si applicheranno le seguenti franchigie:
- ✓ la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 30% in caso di danni da Grandine e\o Vento Forte inferiori o uguali alla metà del danno complessivo.
 - ✓ la franchigia applicata per tutti i prodotti sarà pari al 20% in caso di danni da Grandine e\o vento Forte superiori alla metà del danno complessivo.
- b) In caso di danni combinati tra le avversità GRANDINE e\o VENTO FORTE e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2.b si applicheranno le seguenti franchigie:

Gruppo Prodotto	Danni da Grandine e/o Vento forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo	Danni da Grandine e/o Vento forte SUPERIORI alla metà del danno complessivo
DRUPACEE FRUTTICOLE VARIE MAIS POMACEE RISO SOIA VIVAI	40	30
TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI	30	20

- c) Per i certificati con franchigia fissa pari al 30% anche per le avversità Grandine e Vento Forte, la franchigia applicata sarà sempre pari al 30%.
- d) In caso di danni combinati tra GR e VF aventi franchigie diverse, la franchigia applicata sarà sempre la maggiore.

Art. 15 Limite di indennizzo e scoperto

15.1 Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale, e dell'eventuale scoperto, e verranno applicati all'intero indennizzo secondo quanto indicato di seguito:



- a) per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinate tra loro:
1. **limite 30%** per i gruppi di prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia, Riso, e Vivai
 2. **limite 50%** per i gruppi di prodotto non elencati al precedente punto 1
- b) Per i danni combinati tra Grandine e/o Vento Forte e le altre avversità (Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico):
1. **limite 50%** per tutti i gruppi di prodotto se le avversità diverse da Grandine e/o Vento Forte sono prevalenti
 2. **limite 70%** per tutti i gruppi di prodotto se le avversità Grandine e/o Vento Forte sono prevalenti
- c) **Limite 80%** per tutti i gruppi di prodotto per i danni da Grandine e/o Vento Forte singoli o associati tra loro.

15.2 Scoperto

Per le produzioni protette da impianti di difesa attiva (Reti Antigrandine e/o Impianti Antibrina) verrà applicato all'intero indennizzo, e per partita assicurata, uno scoperto pari al 20% relativamente:

- all'avversità GELO e BRINA;
- all'avversità GRANDINE che si verifica nel periodo che le reti non sono stese e/o nei 5 giorni antecedenti la raccolta.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto di franchigia contrattuale. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

In caso di danni combinati con altre avversità assicurate, lo scoperto, sarà applicato qualora il danno da GRANDINE e/o da GELO E BRINA sia uguale o superiore al 50% del danno complessivo.

Art. 16 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della **lettera a) dell'art.19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.**

Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.



Art. 17 Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, **sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata**, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti commi.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi certificati d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 18 Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura il **certificato di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:**

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato/trapiantato il "

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere **l'annullamento totale o parziale del certificato, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro e non oltre il 20 luglio.**

Art. 19 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso all'Intermediario, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, **entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b. **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Intermediario sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);**



- c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d. non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- e. mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte è consentita **fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto**. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento indicato sulla denuncia per memoria, limitatamente all'avversità gelo/brina la trasformazione è consentita entro il termine del 30 giugno.

Art. 20 Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 21 Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 22 Mandato del perito

Il perito di cui all'art. 21 - **Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a. accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10 - **Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c. accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;



- d. accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e. accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
- f. accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g. accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 23 Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture. Il perito potrà redigere un apposito documento o un bollettino di campagna di constatazione che dovrà essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a. il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 20 - Mandato del perito, punto b)** e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b. al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;



- le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 13 - Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'**art. 14 – Limite di indennizzo e Scoperto**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 25 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'**art. 25 – Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 24 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare e l'Intermediario – **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona – e il Contraente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it

l'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.



Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito **dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.**

Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: **una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.**

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - **a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.**

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'**art. 21 -Modalità per la rilevazione del danno**, secondo le norme di cui all'**art.23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente all'indirizzo dell'intermediario **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it - e al Contraente.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 25 Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta tramite **telegramma** all'indirizzo dell'intermediario **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - **o a mezzo posta elettronica** certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it - **entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.



A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 26 Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 27 Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 – Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.**

Art. 28 Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura o con la stessa e l'Assicurato ne faccia richiesta alla Direzione della Società, all'indirizzo dell'Intermediario **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il pro cento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'**art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



Art. 29 Mancata convalida e/o ammissione al contributo pubblico del certificato di assicurazione

Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso, per qualsiasi causa, totalmente o parzialmente al contributo pubblico, **il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata, avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato e che quest'ultimo si impegna fin d'ora a corrispondere alla Società.**

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Polizza Collettiva.



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 31 Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **Grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **Vento Forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **Eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **Eccesso di pioggia:** per gli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. Per tutte le specie di **frutta ad eccezione del prodotto ciliegie** e per le **fragole** la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti alla maturazione di raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto **fragole** tale estensione è efficace nei dieci giorni antecedenti alla maturazione di raccolta del prodotto;
- **Gelo, brina:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, morte di gemme e fiori, alterazioni della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi, formazioni di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- **Siccità:** per mancata resa produttiva dovuta alla diminuzione del contenuto idrico del terreno;
- **Alluvione:** per mancata resa produttiva dovuta ad asfissia o sradicamento parziale o totale del prodotto;
- **Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore:** per i soli effetti negativi diretti scottature, lesioni, e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi e in genere della pianta, avvizzimenti;
- **Sbalzo termico:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, alterazioni della fisiologia della pianta tali da provocare una diminuzione della produzione.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.



Art. 32 Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 33 Impianti di difesa attiva

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti con reti antigrandine (sono esclusi gli impianti monofilare) sono compresi in garanzia anche;
- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono, altresì, compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 34 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;



- dall'allegazione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura.

Limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.**

Per il prodotto ciliegie, a integrazione di quanto riportato alla lettera L) dell'art. 11– Esclusioni -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 35 Prodotti Precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto o San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia D'oro;
- per Pere Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William;
- melograni Precoci: Acco, Mollar de Elche e similari.

Art. 36 Impianti di difesa attiva – Reti Antigrandine

Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura e limitatamente ai certificati sottoscritti con le tipologie di polizza P2 e P3, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - cessa alle ore 12.00 del **15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia.**

Per le produzioni frutticole sotto rete di cui al comma precedente, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.** In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta dell'opzione di cui al 1° comma da parte dell'Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della**



garanzia - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto all'**art.17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio** – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate al I comma è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Art. 37 Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI:	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile
DRUPACEE-ACTINIDIA:	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 38 Danno di Qualità - Tabelle per ACTINIDIA, ALBICOCCHE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE

Per i prodotti di seguito indicati dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono ed in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato di assicurazione:

TIPOLOGIA DI POLIZZA G3 e G2 (Tipo C del P.G.R.A.) per tutti i prodotti indicati

TIPOLOGIA DI POLIZZA G4 e G5 (Tipo B del P.G.R.A.) per actinidia – mele e pere (per le avversità Gr e VF) – riferimento alla sola tabella di qualità "B"

**ACTINIDIA**

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale.	80	85
e)	Numerose lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni medie non riparate, deformazione grave.	90	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

ALBICOCCHE, NETTARINE, PESCHE E SUSINE

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq).	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)	70	75



e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	90	90
----	--	----	----

MELE

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

PERE

		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	80	80
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

CACHI E FICHI

	% danno di Qualità
--	--------------------



a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale.	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale.	75
e)	Ammaccature gravi con diffusi annerimento sottostante e/o incisione profonda al mesocarpo.	90

Per i prodotti sopra riportati il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

TIPOLOGIA DI POLIZZA G9 e G6 (Tipo A e B del P.G.R.A.) – Tutti Prodotti indicati

TIPOLOGIA DI POLIZZA G4 e G5 (Tipo B del P.G.R.A.) Per actinidia – mele e pere (solo per la garanzia GB)

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0



b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	40
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*

N.B. 1: per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CILIEGIE

TIPOLOGIA DI POLIZZA G3 e G2 (Tipo C del P.G.R.A.)

		% danno di qualità
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm ² di superficie totale.	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale.	25



c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cmq di superficie totale.	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cmq di superficie totale.	70
e)	Numerose lesioni medie, più o numerose lesioni notevoli, più o numerose lesioni lievi non riparate, lesioni medie o notevoli non riparate, deformazione grave.	90

TIPOLOGIA DI POLIZZA G9 e G6 (Tipo A e B del P.G.R.A.)

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; • 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; • 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; • 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; 	40



	<ul style="list-style-type: none"> • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia). 	
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè, tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 39 Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, per il prodotto Melograno decorre dal 5 giugno per le varietà precoci e dal 1° luglio per le varietà tardive. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b)	Più lesioni medie all'epicarpo, più incisioni lievi all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli)	30
c)	Numerose lesioni e incisioni medie all'epicarpo, numerose incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni medie	60
d)	Profonde incisioni all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti



PRODOTTO PICCOLI FRUTTI

Art. 40 Operatività della garanzia

PRODOTTO, LAMPONE, MIRTILLO, MORE, RIBES, UVA SPINA

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 41 Danno di qualità per il prodotto piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	25
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli	60



	eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90

FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 42 Decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Per la specie che prevede il tipo di fioritura rifiorente deve essere assicurata l'intera produzione ottenibile.

Art. 43 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno di Qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti.

PRODOTTO FICO D'INDIA

Art. 44 Decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:



Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo	70
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti.	90

PRODOTTO FRUTTA IN GUSCIO

Art. 45 Oggetto della Garanzia e Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile



6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate nonché il danno di qualità limitatamente all'avversità grandine così come di seguito indicato.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità – limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine - verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

Sono considerati persi i frutti con embrione distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, frutto caduto per effetto meccanico. I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

Limitatamente al prodotto **NOCI** e a parziale deroga dell'**art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia vento forte cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.



PRODOTTO PISTACCHIO

Art. 46 Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione e termina alle ore 12.00 del:

- 20 Agosto per la garanzia Vento Forte;
- 20 Settembre tutte le altre garanzie assicurate.

A parziale modifica e integrazione dell'**art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato** – i quantitativi di prodotto da assicurare non possono superare i 12 q.li\ha.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportate nella seguente tabella:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illesi;	0
b)	Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c)	Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d)	Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e)	Lieve lesione al seme (parte edule)	75
f)	Più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; grave deformazione, con formazione di essudato gommoso.	90

Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

PRODOTTO OLIVE

Art. 47 Decorrenza della garanzia

La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le



olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegagione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

Art. 48 OLIVE DA OLIO

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni profonde al mesocarpo	60
e)	lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate	90

Art. 49 OLIVE DA TAVOLA

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	60
d)	lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

PRODOTTO UVA

Art. 50 Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.



UVA DA VINO

DEFINIZIONI VARIETÀ

La cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 51 Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 52 Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e in ogni caso la garanzia termina cinque giorni dopo l'apertura ufficiale della Cantina di riferimento.

Nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo", cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo, posta elettronica certificata o raccomandata almeno tre giorni prima dell'effettuazione.



Art. 53 Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'art. 19 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a)**, l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all'Intermediario – **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it- entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 54 Tabelle di qualità

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità valutata per differenza tra il risultato della produzione risarcibile così come indicato all'**art.22 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - lettera a)**, e la produzione ottenibile.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per le avversità **grandine ed eccesso di pioggia** il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo, verrà determinato considerando la riduzione del valore intrinseco degli acini.

Per l'avversità **Grandine** verrà applicata, sul prodotto residuo, una maggiorazione al danno quanti\qualitativo di cui al comma precedente in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Certificati sottoscritti con tipologia di polizza G3, G2, G4 e G5 (tipo C e B del P.G.R.A.)

UVA DA VINO (cod. 002B000)

TABELLA B

Percentuale perdita Quanti\Qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	>80
Coefficiente di maggiorazione sul prodotto residuo	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60	75

Per i coefficienti non riportati in tabella si opera per interpolazione.

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12,00 del:

- 15 giugno per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- 20 giugno per l'Italia settentrionale

Certificati sottoscritti con la tipologia di polizza G2, G3 (tipo C e B del P.G.R.A.), G9 e G6, (tipo A e B del P.G.R.A.)

UVA DA VINO (cod. 002C000)



TABELLA C

Percentuale perdita Quanti\Qualitativa	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di maggiorazione sul prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati solamente per i sinistri accaduti a seguito della formazione dell'acino, e comunque non prima delle ore 12,00 del:

- dal 15 giugno per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- dal 20 giugno per l'Italia settentrionale.

UVA DA TAVOLA

Art. 55 Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 56 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.



Art. 57 Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione **della sola garanzia grandine** è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 58 Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, **comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre**. Per gli impianti di uva da tavola ubicati nella regione **Sicilia e limitatamente alla sola garanzia grandine** la garanzia cessa alle ore **12.00 del 10 dicembre**.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante

PRODOTTI ERBACEI

Art. 59 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, del mais, del riso e della soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, **la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 20 novembre**.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, la garanzia ha inizio dopo l'emergenza/attecchimento della linea messa a dimora per ultima.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco), e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.



Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **grandine** è prorogata di altri 7 (sette) giorni a partire dalla data del taglio o dall'estirpazione.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Intermediario – **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 60 Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue, la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 61 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'**art. 59 – Decorrenza e cessazione della garanzia** per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, in caso di danni particolari alla prima linea senza che vi sia stata



l'emergenza/attecchimento della seconda linea, si riconoscerà un indennizzo che vada a coprire le spese di risemina/ritrapianto fino ad un massimo del 25% del valore assicurato.

Art. 62 Indicazione di destinazione

Per i prodotti **FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI** deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 63 Prodotti orticoli.

Per i prodotti **ORTICOLI**: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti **SEMI DI PIANTE ORTENS**: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il danno deve essere comunicato telegraficamente all'Intermediario – **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 64 Oggetto dell'assicurazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione all'epoca del sinistro e ai seguenti coefficienti sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabetola da Zucchero					Avversità Grandine			
	% DI DEFOGLIAZIONE								
Data del sinistro	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1



PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

Art. 65 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Per i certificati redatti a partita unica, in caso di sinistro, il Perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo detta partita in più sotto partite con una superficie minima di cinque ettari, in base ai territori omogenei e ai confini naturali, con franchigia contrattuale e limiti di indennizzo applicate alle singole sotto partite.

Art. 66 Danno di Qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità, unicamente per il danno da Grandine verrà calcolato sul prodotto residuo in base alla seguente tabella:

TABELLA B

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi grandinigeni accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Per le tipologie di polizza G3 e G2 (Tipo C del P.G.R.A.), e limitatamente ai prodotti indicati nella tabella sottostante, il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio.



Cod Prodotto	Prodotto	Cod Prodotto	Prodotto
001A000	FRUMENTO	016A000	ORZO (SEME)
901A000	FRUMENTO DURO	M52A000	ORZO DA SEME IBRIDO
146A000	FRUMENTO DURO (SEME)	501A000	SEGALE
453A000	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	183A000	SEGALE (SEME)
425A000	FRUMENTO POLONICO DA SEME	301A000	TRITICALE
147A000	FRUMENTO TENERO (SEME)	307A000	TRITICALE DA SEME
601A000	ORZO		

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 67 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zollame e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, cessa alle ore **12.00** del:

PER I PRODOTTI CETRIOLI E ZUCCHINE:

15 settembre per l'Italia Settentrionale
15 ottobre per l'Italia Centrale
30 novembre per l'Italia Meridionale,
 Sicilia e Sardegna

PER PRODOTTO ZUCCHE

20 ottobre per l'Italia Settentrionale
30 ottobre per l'Italia Centrale
30 novembre per l'Italia Meridionale,
 Sicilia e Sardegna

La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.



Art. 68 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno di Qualità
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; frutti distrutti.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 69 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semiforzate:
 - alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
 - alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto:
 - alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
 - alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni tardive:
 - alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata all'Intermediario – **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona - o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -.

Art. 70 Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.



Art. 71 Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

COCOMERI (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e MELONI:

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
c)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
d)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti. (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

COCOMERI varietà Sugar Baby e simili:

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti. (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.



PRODOTTO COLZA, SOIA E GIRASOLE

Art. 72 Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre dall'emergenza.

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

Art. 73 – Spese di salvataggio per danni precoci - Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto** e all'**art. 62 – Spese di salvataggio per danni precoci**, in caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 74 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
 - dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.



Art. 75 Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Per il prodotto PISELLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia sono in garanzia i seguenti danni:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- mancata o non puntuale raccolta del prodotto, a parziale deroga dell'**art. 11 - Esclusioni lettera M.**

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 76 Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall'**art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- **due file interne**, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito dall'**art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**.

Art. 77 Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto all'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.



PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – DA SEME - DOLCE – DA BIOMASSA

Art. 78 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1° aprile.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Qualora il prodotto abbia superato i predetti stadi vegetativi e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 79 Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 maggio, e che abbiano avuto per effetto:
- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.



In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Art. 80 Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

MAIS DA GRANELLA

Sono assicurabili le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. La garanzia riguarda il danno per la mancata o diminuita produzione per effetto delle avversità assicurate.

MAIS DA INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.



Art. 81 Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione lattea.

MAIS DA INSILAGGIO

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	20-30	31-60	61-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

N.B. Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla comparsa del "punto nero".



PRODOTTO MELANZANE

Art. 82 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 83 Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

Art. 84 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Si considerano persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 85 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.



Art. 86 Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 87 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60

Si considerano persi i frutti con gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PATATA

Art. 88 Decorrenza e Cessazione della Garanzia

A integrazione di quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 89 Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.



La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 90 Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne e interne e da marciume secco e umido. Non devono presentare addolcimento da gelo ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. per le patate lunghe; 90 mm. per le patate tonde; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. 	0
b)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro compreso fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mm. 30 e 45 per tutti i tuberi; • mm- 75 e 90 per i tuberi lunghi; • mm. 90 e 120 per i tuberi tondi; <p>- sono esenti da qualsiasi imperfezione interna o esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto.</p> <p>Sono ammessi i tuberi che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le screpolature e/o lesioni 5 mm. di profondità; • per inverdimento non superiore al 10% della superficie totale del tubero; • deformazioni con volume interessato inferiore al 20% del volume totale del tubero. 	35
c)	<p>I tuberi di questa classe devono presentare la forma, il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle</p>	85



	precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	
--	--	--

Art. 91 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 27 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'art. 61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia, **che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune**, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'art. 22 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 92 Decorrenza e Cessazione della Garanzia

A integrazione di quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 93 Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco. L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.



In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 94 Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di Qualità
a)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco e umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata. 	0
b)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco e umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna o esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. <p>Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni. 	35
c)	<p>I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni • tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; 	50



	<ul style="list-style-type: none"> tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni. 	
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

Art. 95 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'art. 27 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'art. 61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, **che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune**, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'art. 22 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura** (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

PRODOTTO POMODORO

Art. 96 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia ha inizio:

1. all'emergenza in caso di semina;
2. ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia cessa alle ore 12.00 del 130° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.



Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.

Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

Art. 97 Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'**art. 31 – Oggetto della garanzia** per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

A parziale integrazione di quanto previsto all'**art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci**, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a. la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 mq, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
- c. la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23- Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso. Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo **art. 98 – Garanzia e Danno di qualità**.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura



al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

POMODORI DA INDUSTRIA

Art. 98 Garanzia e Danno di qualità

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO PELATO

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORO CONCENTRATO E ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO



Art. 99 Garanzia e Danno di qualità

Per ogni partita deve essere indicata la varietà assicurata, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Si considerano persi i frutti con lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi fiori (*) e frutti distrutti. (*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 100 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto** e all'**art. 61 – Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura** (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

PRODOTTO RISO



Art. 101 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia per l'avversità **vento forte** ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio.

Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia vento forte cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque **non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.**

Art. 102 Varietà riso gruppo indica

In considerazioni delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso indicate al successivo comma ed appartenenti alla sottospecie INDICA, devono essere assicurate con certificato di assicurazione a parte e distinto rispetto alle altre varietà.

Varietà tipo indica : Achille - Albatros – Andromeda CL - Apollo – Arianna cl – Ariosto cl – Armida CL - Arsenal- Artemide – Artiglio - Asia – Avana Gold - Brezza – BSIN19 - Cassiopea – Centro – CL 28 - CL 111 - CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 – CL 122 HP – CL 125 HP - Corimbo – CR LB1 – David cl – Delfo – Ecco51 CL – Ecco 61 - Ecco63 – Ecco 975 FP - Elettra – Emma - Ellebi - Hermes – Fast – Febo - Fiamma - Fragrance – Gelso - Gemini – Gange – Giglio - Giano – Gioia - Gladio – Iarim – Infinito - Inov cl – Kemet – Keris – Laser – Libero - Mare cl – Mercurio – Mirko – Naiorobi One - Ninfa – Oceano - PVL 024 – PVL 136 IT – Rosso Giwang - Sagittario - Saturno – Scudo - Sirio cl - Sprint – Teseo - Thaibonnet – Urano.

Art. 103 Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili **esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause** (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 104 Danno di qualità – Tabella di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:



DANNO DI QUANTITÀ	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE		
	CLASSIFICAZIONE RISONE		
%	TONDO – MEDIO – LUNGO B	LUNGO A	Varietà da mercato interno
11-20	2	2	3
21-30	4	5	6
31-40	5	6	7
41-50	6	7	10
51-60	7	8	9
61-70	7	8	9
71-80	6	7	8
81-90	5	6	7
91-100	2	2	3

PRODOTTO SPINACIO

Art. 105 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorrere dall'emergenza. e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina; alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 106 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La franchigia ed il limite di indennizzo sono quelli previsti agli artt. 13 - Franchigia e 14 - Limite di indennizzo e scoperto.

Art. 107 Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.



Art. 108 Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 109 Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all'art. 18 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato attraverso l'Intermediario – **terraSicura srl** Via Ponte Cittadella, 3 37122 Verona, che si riserva di accettarle, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: terrasicura@cert.elinea.it- entro 24 ore dall'evento.

Art. 110 Campioni

Fermo restando quanto previsto dall'art.23 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito dall'art. 23 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.**



PRODOTTO TABACCO

Le Condizioni Speciali del prodotto Tabacco sono regolate da apposita appendice.

PRODOTTO VIVAI

Le Condizioni Speciali del prodotto Vivai sono regolate da apposita appendice.

PRODOTTI DA SEME A SCAPO FIOREALE

Le Condizioni Speciali dei prodotti da seme a scapo fioreale sono regolate da apposita appendice.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali art. 13 n. 679/2016- GDPR)

Di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali svolto da terraSicura S.r.l. nell'ambito dei rapporti precontrattuali e contrattuali con le persone fisiche che intendono stipulare, stipulano e poi intrattengono rapporti assicurativi nelle varie fasi (assuntiva, liquidativa, etc). Le informazioni sul trattamento sono fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale (UE) sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche "**Regolamento**" o "**GDPR**").

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Identità e recapiti del Titolare del trattamento.

terraSicura S.r.l. con sede in Verona, Via Ponte Cittadella, 3 – 37122 Verona, iscritto al RUI al n. A000723664, Registro delle Imprese di Verona R.E.A. n. 458271, Partita IVA 04944250234 – PEC: terrasicura@cert.elinea.it - e-mail: info@terrasicura.it – Telefono: Telefono: 045 111798.

Quadro generale di insieme dei trattamenti e conseguenze sulla sfera giuridica dell'interessato.

Le *Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017* emanate dal Gruppo dei Garanti privacy UE richiedono di fornire agli interessati, in prima battuta, un quadro di insieme – che di seguito si fornisce - delle conseguenze e dell'impatto sulla sfera dell'interessato dei trattamenti più delicati. Tra tali trattamenti si elencano i seguenti:

- i trattamenti completamente automatizzati – inclusa la profilazione – svolti a scopi contrattuali o sulla base del consenso dell'interessato volti a definire un profilo di rischio anche su specifica richiesta dell'interessato (es: un potenziale cliente che richiede un preventivo su un particolare prodotto, servizio o copertura assicurativa o un assicurato inserito in una certa categoria di rischio); in questa categoria sono inclusi i trattamenti automatizzati valutativi di particolari profili di rischio, svolti mediante test e sondaggi o formulari, i trattamenti a fini di quotazione di rischi complessi;
- tutti i trattamenti – tra i cosiddetti "*dati di particolare natura*" (cioè i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati



genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona);

- i trattamenti di dati biometrici nel caso di rilascio della firma grafometrica per la stipula dei contratti, in base alla specifica e separata **Informativa sul trattamento dei dati nell'ambito della Firma Grafometrica**;
- i trattamenti che riguardano i dati di carte di credito o in generale i pagamenti (anche ricorrenti) effettuati;
- i trattamenti che le compagnie assicurative svolgono mediante accesso ai sistemi di informazioni creditizie (SIC o centrali rischi) nella qualità di soggetti "accedenti" ai sensi del vigente **Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti**;
- i trattamenti a scopi marketing e profilazione commerciale, secondo quanto in dettaglio specificato nella separata **Informativa sui trattamenti a scopi marketing e di profilazione commerciale**.

Categorie di interessati ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.

Con la definizione generale di "Interessato" si intendono i seguenti soggetti che – a seconda dei casi e delle fasi del possibile rapporto giuridico – sono le persone fisiche a cui si riferiscono i trattamenti di dati personali:

- il potenziale cliente (es: richiedente un preventivo per prodotti o servizi assicurativi);
- il cliente parte di un rapporto giuridico/contrattuale (es: il contraente o l'assicurato);
- il soggetto beneficiario di rapporti contrattuali/giuridici stipulati in suo favore da terzi (es: un contraente che stipula una polizza a favore di un terzo assicurato);
- familiari o congiunti verso i quali viene effettuata la prestazione assicurativa (es: polizze collettive);
- i soggetti coobbligati;
- il/i terzo/i danneggiato/i;
- terzi utenti in genere, anche non legati da rapporti giuridici o contrattuali (ad esempio; utenti che si registrano e navigano su app, siti web, social media e piattaforme elettroniche di terraSicura).

Qualora i dati forniti dall'Interessato si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l'Interessato esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale oppure a familiari/congiunti, resta inteso che terraSicura deve intendersi aver prestato la presente Informativa anche a tali soggetti e che l'eventuale prestazione del



consenso quale base giuridica del trattamento – quando obbligatoria – è prestata dall'*Interessato* in proprio e contestualmente anche in nome, per conto e nell'interesse di tali soggetti.

Fonti di acquisizione dei dati personali oggetto di trattamento.

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del GDPR, si informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti, a seconda dei casi:

- direttamente presso l'*Interessato*;
- acquisendoli da banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili (es: consultazione delle centrali-rischi private o di banche dati di informazione commerciale secondo le regole del relativo Codice di condotta);
- dal contraente di assicurazioni in cui l'*Interessato* risulta assicurato, beneficiario, etc;
- da altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.);
- da organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo;
- da soggetti pubblici;

Categorie di dati personali oggetto di trattamento.

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del GDPR, si informa l'*Interessato* che le categorie di dati personali oggetto del trattamento sono rappresentate da:

- dati personali comuni, come ad esempio:
 - dati anagrafici e socio-demografici (titolo, nome, cognome, età, paese di residenza, nazionalità, data e luogo di nascita, codice fiscale; copia documento d'identità, etc)
 - dati di contatto (indirizzo, città, codice postale, indirizzo e-mail, numero di telefono mobile, preferenze di contatto);
 - dati bancari e finanziari (quali il numero di conto corrente e/o il codice IBAN);
 - identificativi online (come, ad esempio, indirizzi IP o altri identificativi dell'*Interessato* o del dispositivo impiegato dall'*Interessato* e da cui proviene il collegamento elettronico o telematico, come nel caso di *download* e installazione di app *terraSicura* o di attività on line svolte dall'*Interessato* su siti web, aree riservate di siti web, piattaforme elettroniche di terraSicura;



- dati personali identificativi mediante elementi caratteristici della identità economica, culturale o sociale (es: educazione / esperienza lavorativa, titoli professionali o di studio, occupazione, hobbies, composizione della famiglia, etc);
- dati personali di particolare natura ai sensi dell'art. 9 del GDPR – che potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente in presenza di una manifestazione di consenso esplicito dell' *Interessato* o ai sensi delle ipotesi di deroga al divieto di trattamento previste all'articolo 9, comma 2 del GDPR, se applicabili - come ad esempio:
 - i dati biometrici dell' *Interessato* necessari per sottoscrivere contratti con *t* mediante l'impiego di particolari firme elettroniche (ad esempio, l'impiego dei dati biometrici per la sottoscrizione con firma grafometrica, nel caso sia richiesto il relativo servizio);
 - I dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica dell' *Interessato*;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, il cui trattamento:
 - è autorizzato da specifiche norme di legge nazionale oppure unionale inclusive di garanzie appropriate per i diritti e le libertà dell' *Interessato*;
 - è necessario per l'accertamento delle responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
 - è necessario per la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, secondo quanto previsto dalle norme di legge che disciplinano la materia, in primo luogo il Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Finalità e modalità del trattamento.

Finalità precontrattuali e contrattuali.

Il trattamento dei dati personali dell' *Interessato* persegue le finalità di rendere possibile la stipula e la gestione in ogni sua fase di un rapporto giuridico e/o contrattuale assicurativo. Per “**Contratto**” o “**Finalità Contrattuali**” si intende complessivamente, e a seconda dei casi di negoziazione e stipula di polizze con Consorzi agrari a beneficio di terzi agricoltori contro danni ambientali e dunque in base al criterio della applicabilità di quanto segue:

- a) la negoziazione e la stipula di uno o più rapporti giuridici e/o contrattuali tra terraSicura e l' *Interessato* per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi;



- b) l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti giuridici o contrattuali assicurativi instaurati come la raccolta dei premi, la gestione dei sinistri in relazione alla copertura assicurativa stipulata dal contraente, a favore di altro soggetto, o direttamente dall'assicurato, ove coincidente con il contraente, la gestione della richiesta di rimborso e della richiesta di risarcimento, dalla fase di denuncia all'assegnazione di incarichi a periti, collaboratori, fiduciari e legali, alla gestione dei contatti che si sviluppano con testimoni, danneggiati Autorità e presidi di pronto soccorso eventualmente intervenuti, etc fino alla definizione del sinistro, della fase di liquidazione pagamento o esecuzione di altre prestazioni e, successivamente, di eventuale reclamo, fino e alla archiviazione del sinistro;
- c) la gestione delle attività post-vendita quali a titolo esemplificativo: gestione disdette, annullamenti, titoli in arretrato, posizioni in contenzioso per recupero credito (premi), trasferimento polizze singole in portafogli, correzioni dati anagrafici, operazioni di incasso/rimborso, gestione estinzione parziale e totale dei finanziamenti e con relativo rimborso premio, regolazione premi, gestione PEC, archiviazione di documentazione, gestione dell'assistenza al cliente Interessato; interazione e informazione periodica nel corso del rapporto contrattuale e riscontro alle richieste di informazioni, archiviazione documentale;
- d) la gestione degli aspetti amministrativo-contabili connessi al rapporto assicurativo con l'Interessato ivi incluso lo svolgimento di attività di controllo e di gestione interna inerente al Contratto stipulato con l'Interessato; la valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio; la valutazione del possesso di requisiti specifici richiesti da terraSicura per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio; lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile discendenti dal rapporto assicurativo;
- e) la valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza;
- f) la stipula di contratti di riassicurazione e coassicurazione e la gestione dei rapporti con i riassicuratori, ivi inclusa la comunicazione ai riassicuratori o agli intermediari di riassicurazione in caso di sinistri rilevanti (es: avvisi di sinistro, comunicazione del dettaglio analitico dei premi; di estratti conto; invio di richieste di quotazione cessione in facoltativo, di accettazione speciale, etc;
- g) l'adesione a processi di sottoscrizione di polizze assicurative tramite canali diretti come siti web, portali, App e piattaforme elettroniche terraSicura o il telefono attraverso un processo decisionale automatizzato. Questo processo consente di gestire automaticamente la richiesta di copertura assicurativa e di attribuire la tariffa più adatta alle esigenze del singolo cliente Interessato. In questo modo, il processo di sottoscrizione della polizza viene velocizzato e le decisioni vengono prese in base alle caratteristiche specifiche del cliente, anziché basandosi solo su analisi statistiche generali. Anche in tali casi, la deroga al divieto di processo decisionale completamente automatizzato, ivi inclusa la profilazione, è rappresentata dall'articolo 22, comma 2, lettera (a) del GDPR (trattamento e processo



decisionale completamente automatizzato necessari per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra terraSicura e l'Interessato;

- h) la fornitura di servizi a pagamento, anche se non è prevista la stipula di contratti ma l'attivazione di obblighi giuridici di fornitura di un servizio richiesto dall'interessato, come ad esempio la fornitura di servizi di carro attrezzi a pagamento (per la quale le *Finalità Contrattuali* coprono anche i dati sulla ubicazione dell'interessato, ai fini della resa del servizio);
- i) l'adempimento e la gestione del *Contratto* stipulato con l'Interessato, in ogni sua fase, ivi inclusa la gestione dei pagamenti e degli incassi; l'assistenza disponibile via chat on line e via email; l'accesso a servizi correlati a contratti assicurativi e polizze come ad esempio: la visualizzazione del portafoglio polizze, le denunce e l'apertura di sinistri, le perizie on line per lacune tipologie di sinistri; l'accesso alla agenda di periti per la prenotazione delle perizie;
- j) la gestione della fase patologica del *Contratto* come, ad esempio, la gestione dei reclami in base alla specifica **Informativa terraSicura sui reclami**;
- k) l'espletamento delle procedure di registrazione dell'Interessato a siti web, piattaforme elettroniche, App e aree riservate per la gestione in proprio on line del rapporto assicurativo o per usufruire (anche senza essere parte di un contratto con terraSicura, ma nella qualità di mero utente) di opzioni e servizi messi a disposizione da terraSicura su reti di comunicazione elettronica; le finalità del trattamento in questi casi includono la creazione di un account utente, nonché consentire ai gestori incaricati la generazione e la successiva gestione tecnica e amministrativa (ivi incluse le finalità di fornire supporto e assistenza tecnica su richiesta) dell'account, dei Client ID, dei codici di attivazione, delle password e similari credenziali di autenticazione così come creati nell'ambito del processo di registrazione.

Inoltre, prima della conclusione o indipendentemente dalla conclusione del *Contratto*, il trattamento dei dati personali dell'Interessato persegue anche finalità precontrattuali, ogni qual volta l'Interessato contatta terraSicura per richiedere e ottenere informazioni di qualsiasi tipo. In questi casi la finalità del trattamento è rappresentata dalla necessità di rispondere alle specifiche richieste dell'Interessato. Si intendono per "**Finalità Pre-contrattuali**" qualsiasi trattamento svolto da terraSicura per consentire agli Interessati di:

- a) di inoltrare richieste di quotazioni dei rischi, secondo le funzionalità, i servizi e le opzioni disponibili in sede precontrattuale;
- b) di inoltrare richieste di preventivi, secondo le funzionalità, i servizi e le opzioni disponibili;
- c) di avviare negoziazioni – anche mediante la rete agenziale di terraSicura – in vista della eventuale stipula di rapporti assicurativi;



- d) di inoltrare richieste di attivazione dei servizi (es: alert eventi atmosferici,) o di assistenza, secondo le funzionalità, i servizi e le opzioni disponibili, restando inteso che una volta attivati i relativi servizi richiesti, i trattamenti dei dati relativi sono coperti dalle *Finalità Contrattuali*.

Le modalità del trattamento dei dati personali dell'Interessato sono rappresentate da gestione manuale o cartacea (es: compilazione di modulistica) o da trattamenti in via elettronica o comunque automatizzata.

Finalità di adempimento di obblighi legali.

Il trattamento dei dati personali dell'*Interessato* persegue altresì la finalità di adempiere ad obblighi di natura civilistica, contabile, amministrativa e fiscale discendenti dal *Contratto*.

Inoltre, il trattamento ha lo scopo di:

- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, come gli obblighi di attribuzione di classi di rischio, come risultato dell'adeguata verifica della clientela, in ottemperanza al Regolamento IVASS 44 /2019, e l'analisi della congruenza dei dati, ai fini della segnalazione di operazioni potenzialmente sospette, in ottemperanza al decreto legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS sopra richiamato;
- adempiere agli obblighi previsti dalle normative fiscali FATCA e CRS, per verificare che determinati indizi (es. luogo di nascita, luogo di residenza), comportino l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle Entrate;
- adempiere agli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni private (d.lgs., 209/2005 e s.m.i.);
- adempiere agli obblighi previsti da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e controllo (es: l'IVASS).

Altre finalità del trattamento non connesse all'adempimento del Contratto o di obblighi legali.

Il trattamento dei dati personali dell'*Interessato* persegue altresì ulteriori finalità, come quelle di seguito dettagliate:

- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, anche mediante screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media, secondo le modalità lecite previste;
- monitoraggio del rischio di insolvenza;
- instaurazione, gestione o ricezione di azioni legali di fronte a qualsiasi competente Autorità giurisdizionale o amministrativa per far valere o difendere un diritto nelle sedi contenziose e



precontenziose di tipo giurisdizionale (ivi inclusi i procedimenti di mediazione); amministrativo (es: reclami e ricorsi di fronte all'IVASS) e contabile;

- svolgimento di indagini e ricerche funzionali per lo svolgimento dell'attività propria di terraSicura e, in particolare, per elaborazioni statistiche su dati aggregati ed in forma anonima, anche per il controllo della gestione e il miglioramento o la modifica dei servizi già offerti;
- invio di comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi;
- rilevazione della *customer satisfaction* mediante svolgimento di interviste telefoniche ad un campione di clienti, dirette al monitoraggio della soddisfazione degli stessi.

Finalità del trattamento dei dati personali relativi a reati, condanne e misure di sicurezza.

Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi a reati, condanne e misure di sicurezza sarò, esso effettuato esclusivamente se autorizzato da disposizioni di legge o di regolamento al fine di perseguire le seguenti finalità:

- l'accertamento delle responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
- la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, secondo quanto previsto dalle norme di legge che disciplinano la materia, in primo luogo il Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente ai casi in detto trattamento sia strettamente necessario e solo in presenza di puntuali e rigorosi indizi di frode, nonché in relazione alla tipologia di sinistro, alle relative dinamiche di svolgimento, alla rilevanza del ruolo rivestito e/o alle peculiari circostanze del caso concreto.
- l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Base di legittimità del trattamento dei dati personali. Obbligatorietà o meno del consenso.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (b) del GDPR, la base giuridica del trattamento per il perseguimento delle *Finalità Contrattuali* sopra indicate connesse alla negoziazione, stipula, gestione in ogni sua fase del *Contratto* è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione a rapporti contrattuali stipulati o di dare esecuzione a rapporti giuridici in cui *terraSicura* deve fornire i servizi richiesti, anche non contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (b) del GDPR, la base giuridica del trattamento per il perseguimento delle *Finalità Precontrattuali* è riscontrare le richieste ricevute dall'*Interessato* indipendentemente dalla effettiva stipula successiva di rapporti assicurativi.



Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (c) del GDPR, la base giuridica del trattamento finalizzato all'adempimento delle prescrizioni previste da norme di legge in materia antiriciclaggio, antiterrorismo, fiscale, civilistica, o del Codice delle Assicurazioni private (ivi incluse le Circolari IVASS applicabili) è rappresentata dalla necessità di conformarsi ad un obbligo legale.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera (f) del GDPR, la base giuridica del trattamento per il controllo e la prevenzione di frodi e del rischio di insolvenza, per esercitare o difendere un diritto o un interesse avanti a qualsiasi sede giudiziaria o amministrativa, per elaborazioni statistiche su dati aggregati ed in forma anonima, per l'invio di comunicazioni di servizio non pubblicitarie e per la rilevazione della *customer satisfaction* (che non sia una indagine di mercato ma una valutazione dell'andamento del rapporto contrattuale) è rappresentata dal legittimo interesse prevalente del titolare del trattamento.

In tutti tali casi sopra riportati non è necessario acquisire alcun consenso al trattamento da parte dell'*Interessato* cui si riferiscono i dati personali.

È invece necessario acquisire uno specifico consenso libero e informato per poter trattare i dati di particolare natura dell'*Interessato*, onde poter derogare alla regola generale del divieto di trattamento di tali dati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del GDPR. Il consenso viene richiesto per trattare i dati di particolare natura. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto contrattuale o giuridico intercorrente tra l'*Interessato* e terraSicura, i dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (es: periti, etc). Il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti rappresentati dalle comunicazioni ai soggetti parte della "catena assicurativa". In assenza del consenso, terraSicura non potrà fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi previsti dal *Contratto*. Il consenso è dunque libero e soprattutto l'*Interessato* ha sempre il diritto di revocarlo in qualsiasi momento inviando senza formalità una comunicazione a info@terrasicura.it ma l'eventuale decisione dell'*Interessato* di non prestarlo oppure di revocarlo successivamente, avrà come conseguenza l'impossibilità di dare esecuzione al *Contratto* in relazione al quale il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento.

In tutti i casi sopra illustrati - ed in base alla applicabile disciplina normativa di cui al GDPR - terraSicura comunicherà i dati personali ai seguenti destinatari esterni. Come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017, ove il Titolare del trattamento scelga di indicare per *categorie* i destinatari dei dati, egli deve giustificare perché ritiene tale approccio corretto. In ogni caso, il riferimento alla categoria non deve essere generico ma specifico, facendo riferimento alle attività svolte, al settore, alla industria, e alla ubicazione territoriale dei destinatari individuati per categoria. In tale prospettiva terraSicura ritiene in tale caso corretto l'approccio di indicare in alcuni casi nominativamente i destinatari dei dati personali e in altri le sole categorie di destinatari dei dati trattati per le finalità del trattamento (senza individuazione nominativa) in quanto la indicazione nominativa dei destinatari determinerebbe l'affaticamento informativo dell'*Interessato*. È sempre



possibile per l'Interessato fare comunque richiesta informale a terraSicura alla email info@terrasicura.it per ottenere l'elenco completo dei destinatari dei dati.

terraSicura comunicherà i dati personali trattati per le finalità del trattamento alle seguenti categorie di destinatari:

- professionisti;
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- società o professionisti terzi parte del network assicurativo;
- studi legali e professionisti legali; periti;
- società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice di condotta applicabile con comunicazione dei dati che riguarda esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice di condotta applicabile con comunicazione dei dati che riguarda esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela);
- società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
- società di revisione e di consulenza;
- società di recupero crediti;
- società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione;
- banche, Istituti di credito, intermediari finanziari; società di gestione del risparmio (SGR), SIM; società del comparto bancario, di intermediazione finanziaria e creditizio che forniscono servizi per la verifica e la gestione delle transazioni finanziarie connesse ad incassi e pagamenti nell'ambito del *Contratto*;
- società e soggetti istituzionali che operano nell'ambito della prevenzione di frodi;



- fornitori di servizi finalizzati alla verifica, esattezza e validità dei dati anagrafici, bancari e fiscali;
- fornitori del comparto dei servizi ICT per servizi di installazione, assistenza e manutenzione di servizi e soluzioni ICT in genere e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l'adempimento delle prestazioni oggetto del *Contratto con l'Interessato*;
- società che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con *l'Interessato*;
- società che svolgono attività di assistenza e supporto informativo agli interessati;
- professionisti, consulenti, società o studi professionali, che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente al *Contratto con l'Interessato*;
- pubbliche amministrazioni per l'adempimento degli obblighi legali connessi – tra gli altri - alla normativa antiriciclaggio o assicurativa, secondo le norme vigenti;
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU);
- personale di *terraSicura*, in base a ruoli o funzioni e/o a specifiche procedure aziendali interne. I dati personali degli *Utenti* saranno resi accessibili solo a coloro i quali ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono opportunamente individuati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento e 2-*quaterdecies* del Codice della privacy e sono obbligati all'impegno legale alla riservatezza e appositamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi;
- qualsiasi altro terzo soggetto esterno a cui la comunicazione sia dovuta in quanto il suo intervento è necessario per il corretto adempimento del *Contratto con l'Interessato*;
- qualsiasi altro terzo soggetto esterno a cui la comunicazione sia dovuta in forza di legge o per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altro tipo e che abbia diritto di ricevere i dati ai sensi delle cautele e delle garanzie comunque previste dal GDPR o dalla normativa nazionale di coordinamento.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.



Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento, si informa che i dati personali degli *Utenti* non sono trasferiti a Paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea + Norvegia + Islanda * Liechtenstein).

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.

A seconda delle finalità perseguite, si riportano di seguito i tempi di conservazione dei dati personali dell'*Interessato*.

- Dati personali del *Contratto*: 10 anni (art. 2946 Codice civile) dalla stipula del rapporto assicurativo o, in caso di reclamo/ contenzioso ancora aperto dopo 10 anni, alla chiusura del reclamo/ contenzioso.
- Dati personali di cui alle scritture contabili, alle fatture, comunicazioni commerciali (non marketing) e contrattuali, lettere: 10 anni (art. 2220 Codice civile)
- Dati personali di cui alle proposte di assicurazione, ai contratti di assicurazione, ai trattati, ai fascicoli di sinistro, alle comunicazioni delle imprese delegatarie, delle imprese cedenti e delle imprese gestionarie e, in genere, di cui alla documentazione di supporto per le annotazioni nei registri assicurativi: 10 anni (Prov. IVASS 27/2008, art. 8 e Codice civile art. 2220, comma 1).
- Dati personali trattati per finalità di adempimento degli obblighi legali in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo: 10 anni.
- Dati personali per la richiesta di assistenza del potenziale cliente interessato: 12 mesi;
- Registrazione dei contatti del potenziale cliente interessato (email, richiesta preventivi, etc): 12 mesi;
- Registrazione delle telefonate al Customer Care: 3 mesi;
- Conservazione del form contenente i dati per la richiesta di assistenza: 2 anni dalla registrazione dei dati necessari per soddisfare la richiesta assistenza.
- Dati di contatto del cliente per l'assistenza (e-mail, trascrizione della telefonata, form del contatto, ecc.): 2 anni dalla registrazione della richiesta di assistenza.
- Dati anagrafici del cliente, Documenti di identità: 5 anni.
- Dati anagrafici del cliente, Coordinate bancarie: 10 anni dalla data di fatturazione.



- Dati trattati per obblighi legali, contrattuali, contabili, fiscali e tributari: 10 anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.

Esercizio dei diritti da parte dell'Interessato.

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), da 15 a 22 del GDPR, terraSicura informa gli *Interessati* che:

- a) hanno il diritto di chiedere a *terraSicura* l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
- b) hanno il diritto di proporre – in Italia - un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se Autorità competente, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it;
- c) in alternativa, hanno diritto di proporre un reclamo ad altra competente Autorità privacy europea ubicata nel luogo di abituale residenza o domicilio in Europa di chi contesta una violazione dei propri diritti, seguendo le procedure e le indicazioni del caso;
- d) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da *terraSicura* a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. *terraSicura* potrà comunicare all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati richieste dall'Interessato, *terraSicura* potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'Interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'Interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Lo specifico indirizzo per trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal GDPR è il seguente: info@terrasicura.it. Non sono richieste altre formalità. Il riscontro verrà dato nei termini previsti dall'articolo 12, comma 3 del GDPR (*"Il titolare del trattamento fornisce all'Interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'Interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'Interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'Interessato"*)

In base a quanto previsto dalle *Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017* emanate dal Gruppo dei Garanti UE, nella indicazione dei diritti dell'Interessato il titolare del trattamento deve specificare un sommario/sintesi di ciascun diritto in questione e deve fornire separate indicazioni sul diritto alla portabilità.



Informazioni specifiche sul diritto alla portabilità dei dati personali.

terraSicura informa l'Interessato circa lo specifico diritto alla portabilità. L'articolo 20 del Regolamento generale sulla protezione dei dati introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto consente all'Interessato di ricevere i dati personali forniti a terraSicura in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

Sono portabili i soli dati personali che (a) riguardano l'Interessato, e (b) sono stati forniti dall'Interessato a terraSicura (c) sono trattati elettronicamente nell'ambito della stipula di un contratto.

La portabilità dei dati comprende il diritto dell'Interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano trattati da terraSicura e di conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Tale conservazione può avvenire su un supporto personale o su un cloud privato, senza comportare necessariamente la trasmissione dei dati a un altro titolare. La portabilità è una sorta di integrazione e rafforzamento del diverso diritto di accesso ai dati personali, pure previsto dall'art. 15 del Regolamento.

Nel caso l'Interessato richieda la portabilità unitamente alla trasmissione diretta dei suoi dati ad altro titolare del trattamento, si ricorda che tale diritto è sottoposto alla condizione della fattibilità tecnica: l'art. 20, comma 2 del Regolamento prevede infatti che i dati possono essere trasmessi direttamente da un titolare all'altro su richiesta dell'Interessato, e ove ciò sia tecnicamente possibile. La fattibilità tecnica della trasmissione da un titolare all'altro va valutata caso per caso. Il Considerando 68 del Regolamento chiarisce i limiti di ciò che è "tecnicamente fattibile", specificando che "*non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili*". Pertanto, la trasmissione diretta dei dati da terraSicura ad altro titolare potrà avvenire se è possibile instaurare una comunicazione fra i sistemi dei due titolari (trasferente e ricevente) e in modo sicuro, e se il sistema ricevente è tecnicamente in grado di ricevere i dati in ingresso. Qualora impedimenti di ordine tecnico precludano la trasmissione diretta, terraSicura ne darà compiuta informazione e spiegazione di dettaglio all'Interessato.

Si informa poi che ai sensi delle *Linee Guida sulla portabilità dei dati WP242* i titolari che ottemperano a una richiesta di portabilità non hanno alcun obbligo specifico di verificare la qualità dei dati prima di trasmetterli. Inoltre, la portabilità non impone a terraSicura alcun obbligo di conservazione dei dati per un periodo superiore al necessario ovvero ulteriore rispetto a quello specificato. Soprattutto, non impone alcun obbligo ulteriore di conservazione dei dati personali al solo scopo di adempiere a una potenziale richiesta di portabilità.

L'esercizio del diritto alla portabilità dei dati (o di qualsiasi altro diritto ai sensi del Regolamento) non pregiudica nessuno degli altri diritti. L'Interessato può continuare a fruire e beneficiare del servizio offerto dalla Società anche dopo che sia compiuta un'operazione di portabilità. La portabilità non comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi di terraSicura e non incide sul periodo di conservazione previsto originariamente per i dati oggetto di trasmissione. L'Interessato può esercitare i diritti fintanto che prosegue il trattamento effettuato da terraSicura.



terraSicura si impegna ad evadere le richieste di portabilità entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, riservandosi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento, la facoltà di riscontrare la richiesta nel termine più lungo di tre mesi nei casi di maggiore complessità. La richiesta di portabilità va indirizzata al seguente, specifico indirizzo email: info@terrasicura.it

Informazioni di sintesi sugli altri diritti dell'Interessato.

Il Regolamento conferisce all'Interessato una serie di diritti che ai sensi delle *Linee Guida sulla Trasparenza WP 260* è obbligatorio riassumere nel loro contenuto principale all'interno dell'informativa. Di seguito tali diritti si riassumono e sintetizzano:

Diritto di accesso (ai soli propri dati personali): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l'Interessato e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e di essere informato sulle finalità del trattamento; sulle categorie di dati personali in questione; sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, sui criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano stati raccolti presso l'Interessato, diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; diritto a ricevere l'informazione sulla esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato.

Diritto di rettifica e integrazione: L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda.

Diritto alla cancellazione: L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (e ove non sussistano le specifiche ragioni dell'art. 17 comma 3 del Regolamento che al contrario sollevano il titolare dall'obbligo di cancellazione) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; oppure se l'Interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; oppure se l'Interessato si oppone al trattamento a scopi marketing o profilazione, anche revocando il consenso; se i dati personali sono stati trattati illecitamente o riguardano informazioni raccolte presso minori, in violazione dell'art. 8 del Regolamento. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali cancellazioni salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda.



Diritto alla limitazione del trattamento: l'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento (cioè, ai sensi della definizione di “limitazione del trattamento” fornita dall’articolo 4 del Regolamento: “il il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”) quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'Interessato si è opposto al trattamento marketing, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'Interessato. Se il trattamento è limitato tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'Interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante L'Interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali limitazioni, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda.

Diritto di opposizione: l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto dal titolare o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o svolto per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (ivi inclusa la profilazione). Inoltre l'Interessato, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto o di profilazione commercial, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità.

Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione: l'Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo nei casi in cui la decisione automatizzata sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e un titolare del trattamento; sia prevista dalla legge, nel rispetto di misure e cautele; si basi sul consenso esplicito dell'Interessato.

Per utilità è comunque di seguito riportato il link agli articoli da 15 a 23 del Regolamento sui diritti dell'Interessato.



RIFERIMENTI UTILI

La Compagnia dichiara che l'agenzia **terraSicura S.r.l.** è l'unico distributore del quale intende avvalersi per la raccolta dei contratti regolati dal presente Contratto.

Per qualsiasi comunicazione in questa sezione vengono riportati i **CONTATTI UTILI DEL DISTRIBUTORE:**

In caso di **RECLAMI:**

Per inoltrare un reclamo, trasmettere un'e-mail specificando motivo del reclamo e dati del reclamante al seguente indirizzo:

INDIRIZZO: Via Ponte Cittadella, 3 – 37122 Verona

EMAIL: info@terrasicura.it

TELEFONO: 045 /111798

PEC: terrasicura@cert.elinea.it